



**COMUNE DI  
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO**  
Provincia di Cuneo

**COPIA**  
DELIBERAZIONE

**N. 13**

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO: Approvazione piano triennale fabbisogno di personale  
2016/2018 e piano annuale 2016.**

L'anno **2016** addì **quindici** del mese di **febbraio** alle ore **12,30** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1	CAVAGLIA' Marco	Sindaco	Sì	
2	PROCHIETTO Antonio	Assessore	Sì	
3	FISSORE Mirko	Assessore	Sì	
			3	0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale, Sig. BACCHETTA Dott. Carmelo Mario, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cavaglia Marco SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

**Premesso che:**

- il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;
- la programmazione triennale deve essere collegata al monitoraggio della funzionalità della struttura organizzativa e della consistenza quali-quantitativa degli organici per verificarne l'adeguatezza in relazione agli obiettivi dell'ente;
- l'art. 91, comma 1 del sopra citato D.Lgs.vo n° 267/2000 stabilisce quanto segue: "gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"
- la programmazione triennale del fabbisogno di personale è correlata e deve corrispondere a quanto indicato nel bilancio di previsione e nei criteri generali per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in quanto strumento indispensabile per attuare la programmazione di competenza dell'organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto che l'art. 6, c. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale e testualmente recita :

*"1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberanti o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberanti o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. (Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 marzo 2006, n. 80 e, successivamente, dall'art. 2, comma 18, lett. a) e b), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.)*

*(...) 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.*

*4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive*

*modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.*

*4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. ( Comma*

*inserito dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.)*

*(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.”*

*Atteso che:*

*· la mancata adozione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ex art. 6, D.Lgs. n. 165 del 2001, impedisce all'ente locale di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette”*

Dato atto che il D.L. 90/2014 conv. In L. 114/2014 ha previsto l'abrogazione del comma 7 dell'art. 76 d.l. 112/2008, conv. con la Legge 133/2008, contenente i limiti di assunzione di personale, a qualsiasi titolo e qualsivoglia tipologia contrattuale, da parte degli enti locali. Il comma 7 dell'art.76 prevedeva il divieto agli enti locali, nei quali l'incidenza delle spese di personale fosse pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti Enti potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;

Dato atto che:

- il rapporto tra spese di personale e spese correnti è pari al 30,57%;
- che questo Ente ha rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2015 e che, dunque, non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.,

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Visti:

- l'art. 76 del D.L. n° 112/2008 convertito in Legge n° 133 del 6.8.2008 e s.m.i. in materia di assunzioni, nonché dell'art. 1, comma 557 della Legge n° 296/06 integrato e modificato dal DL90/2014 convertito in legge 114/2014.
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e la relativa Circolare n. 1 del 29.1.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione “Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane”. Art. 1, commi da 418 a 430 Legge 190/2014”.
- Art. 1, della Legge 190/2014”, ai sensi del quale : “424. *Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni*

*e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”*

- La Circolare n. 1 del 29.1.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi della quale: “ .....omissis è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontarie riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti area vasta.....”
- l' Art. 1, comma 228, della legge 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016) ai sensi del quale : “Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”.

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 33 del 27.04.2015 è stato approvato e successivamente modificato il PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER GLI ANNI 2014 – 2016 ed il relativo PIANO ASSUNZIONI per l'anno 2015.

Ritenuto necessario predisporre il programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2016 -2018 ed il Piano annuale 2016.

Visto il seguente prospetto del PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2016-2018 E PIANO ANNUALE DI ASSUNZIONE ANNO 2016:

<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNI 2017/2018</b>
<i>Nel corso dell'esercizio 2016 non è prevista la necessità di procedere ad assunzioni.</i>	<i>Al momento attuale non è possibile indicare con precisione ulteriori assunzioni da avviare nell' anno 2017 e 2018 in quanto tali decisioni sono vincolate alle future disposizioni che verranno emanate in sede di successive Leggi finanziarie e comunque delle leggi in materia.</i>

Precisato che il presente programma di assunzioni è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

Visti :

- il D.Lgs. 165/2001
- il D.Lgs. 267/2000

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Segretario Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo da parte dei rispettivi Responsabili dei Servizi;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal responsabile del servizio finanziario;

## D E L I B E R A

- 1) **Di approvare**, per le motivazioni in premessa, LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016/2018, E LA SUA ARTICOLAZIONE ANNUALE PER IL 2016:

ANNO 2016	ANNI 2017/2018
<i>Nel corso dell'esercizio 2016 non è prevista la necessità di procedere ad assunzioni.</i>	<i>Al momento attuale non è possibile indicare con precisione ulteriori assunzioni da avviare nell' anno 2017 e 2018 in quanto tali decisioni sono vincolate alle future disposizioni che verranno emanate in sede di successive Leggi finanziarie e comunque delle leggi in materia.</i>

- 2) **Di dare atto** che per gli anni 2017 e 2018 non si prevedono, al momento, nuove assunzioni di personale se non a seguito di un adeguamento delle previsioni del fabbisogno del personale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e tenuto conto dei limiti alle assunzioni previsti dalle norme vigenti, nonché di nuove possibilità che verranno stabilite da successive disposizioni legislative.
- 3) **Di riservarsi** la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.
- 4) **Di demandare** agli uffici competenti l'adozione di atti necessari a dare concreta attuazione alla presente deliberazione.
- 5) **Di dichiarare** la presente delibera immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime e favorevole, sussistendo ragioni di urgenza nel provvedere in merito.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  
in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere:  
FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  
in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere:  
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cavallera Enrico

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  
in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere:  
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Borlasta Marisa

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  
in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere:  
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Bonetto Laura

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  
in ordine alla regolarità contabile si esprime parere:  
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Bonetto Laura



IL PRESIDENTE

f.to Cavaglià Marco

IL SEGRETARIO

f.to BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **07 MARZO 2016**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

*Il Segretario Comunale*

F.to BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

**COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

In data **07 MARZO 2016** ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

*Copia conforme, all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo*

Monasterolo di Savigliano, Lì **07 MARZO 2016**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

**DIVENUTA ESECUTIVA**

In data **15 FEBBRAIO 2016**, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

In data \_\_\_\_\_, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

*Il Segretario Comunale*

---